



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Paola,

*Ufficio Procedure Concorsuali*

in composizione collegiale, composto dai magistrati:

Dott. Luigi Varrecchione

Presidente

Dott.ssa Maria Grazia Elia

Giudice

Dott. Matteo Torretta

Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di GESTIONE RISORSE - SRL;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da *titolo di formazione giudiziale passato in giudicato* (sentenza Trib. Paola n. 625/2021) per € 150.000,00 oltre IVA e spese di lite, nonché l'ulteriore credito per € 75.000,00 per ulteriori annualità, oltre IVA, così per un totale di € 225.000,00 oltre IVA e spese, onde sussiste la legittimazione a proporre ricorso per la liquidazione giudiziale;

rilevato che nel procedimento si è costituita la società debitrice e si è opposta alle istanze, deducendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) CCl; rilevato che alla prima udienza la ricorrente ha chiesto, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata e, all'esito, la resistente si è opposta anche su questa domanda;

considerato, in via pregiudiziale, che secondo il preferibile orientamento, la proposizione, alla prima udienza, della domanda di apertura della liquidazione controllata, in via subordinata, deve ritenersi ammissibile, posto che:

-) il procedimento per la dichiarazione della liquidazione è a cognizione piena (sebbene esercitata in forma sommaria) e, come tale, sconta la possibilità anche di una limitata modificazione della domanda iniziale, [si veda, in generale, sul nuovo approccio della giurisprudenza di legittimità in tema di *mutatio libelli*, l'indirizzo ermeneutico inaugurato da Cass. SU n. 12310/15 e seguito da numerose altre pronunce];